

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2016, n. 23-3091

L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008, artt. 6 e 7. Attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro e approvazione schema di contratto.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*", che all'art. 6 conferma l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (avvenuta con L.R. n. 41 del 14 dicembre 1998 "*Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro*", poi abrogata), con sede in Torino, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale;

visto che l'art. 7, commi 2 e 3, della citata L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 precisa che il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) viene nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza e che il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, revocabile ed a tempo pieno, i cui contenuti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e che deve prevedere un trattamento economico complessivo non superiore a quello dei direttori regionali;

richiamata la D.C.R. n. 606-17022 del 30 dicembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto di APL;

dato atto che l'attuale contratto di diritto privato relativo all'incarico di Direttore di APL, stipulato a seguito della nomina avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2011, n. 85, sulla base di quanto indicato nella D.G.R. n. 4-3180 del 22/12/2011, prevedeva una scadenza al 31 dicembre 2015;

vista la DGR n. 82-2690 del 21 dicembre 2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Supplemento al n. 51 del 24 dicembre 2015, con la quale:

- è stato prorogato l'incarico all'attuale direttore fino al 31/03/2016 alle medesime condizioni previste dall'attuale contratto, constatata l'impossibilità - dati i tempi necessari per l'espletamento della procedura di selezione - di addivenire al conferimento del nuovo incarico entro il 31/12/2015;
- è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro, con l'indicazione dei requisiti minimi di ammissione, i criteri di selezione, le modalità di presentazione delle candidature nonché del trattamento economico da corrispondere per tutta la durata dell'incarico;
- si è stabilito che il procedimento di selezione pubblica è da concludersi entro il 31 marzo 2016 e che la valutazione delle candidature viene effettuata dalla Giunta Regionale, sulla base della documentazione prodotta dai candidati e in particolare dai curricula professionali, in relazione alla natura e alle caratteristiche delle funzioni e dei compiti connessi all'incarico da ricoprire, in osservanza dei criteri previsti dall'avviso;
- si è incaricata la Direzione Coesione Sociale di raccogliere le candidature pervenute;

considerato che, a seguito del suddetto avviso, sono pervenute alla Direzione Coesione Sociale incaricata di raccogliere le candidature pervenute e adottare gli atti conseguenti, n. 8 candidature per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro in scadenza il 31/03/2016;

considerato che, a seguito di istruttoria effettuata presso la Direzione di cui sopra e le cui risultanze sono agli atti, i candidati risultano essere i seguenti:

Rocco BALLACCHINO
Romano CALVO
Franco CHIARAMONTE
Ezio CRISTETTI
Giorgio DIQUATTRO
Cristina ROMAGNOLLI
Claudio SPADON
Pietro VIOTTI

considerato che tutti i suddetti candidati risultano ammessi;

dato atto che nella seduta della Giunta Regionale del 21/03/2016 è stata distribuita una nota informativa sui curricula dei candidati ammessi;

dato atto che nella seduta della Giunta Regionale del 24/03/2016 è stato individuato il Dottor Claudio Spadon quale candidato cui affidare l'incarico di direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro in quanto considerando, in via prioritaria, i curricula che presentano una particolare e comprovata esperienza in materia di politiche del lavoro, servizi per l'impiego e politiche formative svolta in organismi pubblici o privati, anche internazionali, in imprese pubbliche e private, quello del dott. Claudio Spadon risulta avere peculiarità tali che lo rendono preferibile rispetto ad altri.

Il ruolo attualmente ricoperto di Autorità di gestione POR FSE della Provincia autonoma di Bolzano, con responsabilità di rilevanza dirigenziale e di coordinamento di risorse umane e finanziarie, in una realtà particolarmente complessa a causa delle difficili relazioni accumulate nel passato con le istituzioni comunitarie e nazionali, nonché l'esperienza maturata presso la DG Occupazione della Commissione Europea e il Consiglio europeo pongono in evidenza le capacità e l'esperienza relazionale, negoziale, le conoscenze accumulate e la capacità gestionale in ambito locale, nazionale e soprattutto comunitario di politiche e programmi occupazionali, particolarmente utili per lo svolgimento del ruolo a bando.

La delicata fase evolutiva dell'Agenzia, alla luce del processo di riforma delle istituzioni e delle regole del mercato del lavoro inaugurato dal Jobs act e dalla revisione delle competenze istituzionali in corso, impone una gestione attenta e oculata del processo organizzativo dell'Ente strumentale, in stretta connessione con la direzione politica e tecnica della Regione, che valorizzi le diverse competenze attribuite dalla legge o recentemente acquisite, in un dialogo costante con i livelli nazionali e comunitari, in grado di cogliere le opportunità che si possono presentare e contribuire a costruire nel corso del mandato una nuova e stabile identità dell'Ente, funzionale alle strategie indicate dalla Regione.

In tale ottica e in relazione alle funzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro definite dalla legge regionale, la varietà e significatività delle esperienze maturate dal candidato, la capacità di risoluzione dei problemi evidenziata, la gestione di negoziati a livello nazionale e comunitario su numerosi dossier in materia sociale e sulla politica di coesione in ambito FSE, unita alla conoscenza della Regione Piemonte maturata negli anni di svolgimento della funzione di responsabile CE dei programmi operativi FSE 2000-2006 (chiusura), 2007-2013, 2014-2020 (apertura), valutati in termini comparativi rispetto agli altri curricula presentati, risultano particolarmente adatte per ricoprire il ruolo in assegnazione;

dato atto che sul BUR n.12 supplemento 2 del 25/03/2016 è stato pubblicato il curriculum del dottor Claudio Spadon;

considerato, inoltre, che l'incarico sarà regolato da apposito contratto di diritto privato con durata decorrente dal 01/04/2016 e fino al 31/03/2020, rinnovabile;

ritenuto necessario modificare lo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 4-3180 del 22/12/2011 "Attribuzione dell'incarico di direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro e approvazione schema di contratto" e, di conseguenza, definire ed approvare il nuovo schema di contratto di lavoro a tempo determinato;

posto in evidenza che l'art. 7, comma 3 l.r. n. 34/2008 stabilisce che il trattamento economico complessivo del Direttore dell'Agenzia non può superare quello dei direttori regionali;

considerato che si è ritenuto opportuno determinare il trattamento economico annuo fondamentale previsto in € 93.800,00 al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondere in tredici mensilità posticipate, al quale si aggiunge la retribuzione di risultato fino a un massimo del 25% della retribuzione fondamentale come sopra determinata, stabilita a seguito della valutazione della Giunta Regionale, oltre agli oneri a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

acquisita la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 39/2013, il quale dispone che tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico stesso;

vista la l.r. 34/2008;

vista la l.r. n. 23/2008;

visto il verbale della Giunta Regionale del 24/03/2015;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto lo Statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro, approvato con D.C.R. n. 606-17022 del 30 dicembre 1999;

vista la DGR 1-602 del 24/11/2014 con la quale è stato approvato il Codice di comportamento per i dipendenti regionali del ruolo giuntale;

la Giunta Regionale, unanime, con voto espresso nelle forme di legge,

delibera

- di individuare nel Dottor Claudio Spadon il candidato cui affidare l'incarico di Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

- di modificare lo schema di contratto di cui alla D.G.R. n. 4-3180 del 22/12/2011 "Attribuzione dell'incarico di direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro e approvazione schema di contratto" e di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato allegato alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante;

- di determinare, con effetto dalla data del 1 aprile 2016, il trattamento economico del Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro in € 93.800,00 al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondere in tredici mensilità posticipate, al quale si aggiunge la retribuzione di risultato fino a un massimo del 25% della retribuzione fondamentale come sopra determinata, stabilita a seguito della valutazione della Giunta Regionale, oltre agli oneri a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro;

- di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale di adottare gli atti conseguenti, la stipula del contratto di cui sopra, nonché i provvedimenti conseguenti.

Alla nomina provvederà il Presidente della Giunta Regionale con decreto ai sensi dell'art. 7 c. 2 della l.r. 34/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 23 lett. c) e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DIRETTORE AGENZIA PIEMONTE LAVORO**

Premesso:

- che il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto, in conformità alla deliberazione n. del, alla nomina del quale Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
- vista la l.r. 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- visto lo Statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro approvato con DCR 30 dicembre 1999, n. 606-17022;
- vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i ed i relativi provvedimenti organizzativi attuativi dell'art. 5 della legge stessa;
- visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

tutto ciò premesso

- tra la Regione Piemonte, (Codice fiscale n. 80087670016) rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, struttura vigilante, nato a il domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di, in Torino
- e il/la sig./a (CF) nato/a ad () il residente in

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 34/2008, affida l'incarico di Direttore dell' Agenzia Piemonte Lavoro, con contratto di lavoro di diritto privato e a tempo determinato, al dr. che accetta.
Il presente contratto ha durata quadriennale dal fino al ed è rinnovabile. In ogni caso la durata non può eccedere il vigente limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti regionali.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è attualmente a Torino in via Belfiore, 23/a

Il direttore si impegna ad esercitare tutte le funzioni di Direttore stabilite dall'art. 7 della L.r. 34/2008, da sue eventuali modifiche ed integrazioni e dallo Statuto dell'Ente, esercitando i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Agenzia, con riferimento alla l.r. 23/08, ad altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali di programmazione ed indirizzo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

E' tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla l.r. 7/2005 e alla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti

e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il direttore si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente Art. 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto.

Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali. E' preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5

il trattamento economico fondamentale annuo lordo, che viene determinato in € 93.800,00 annui, oltre gli oneri a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro, eventualmente integrato dal trattamento economico accessorio fino a un massimo del 25% del trattamento economico fondamentale;

Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto in 13 mensilità posticipate.

Il trattamento economico accessorio è stabilito a seguito della valutazione della Giunta Regionale.

Sono estese le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 6

Il direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla normativa vigente relativa al trattamento pensionistico.

Art. 7

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Spettano, altresì, le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo Patrono) ai dipendenti regionali.

Art. 9

Il direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al direttore che si assenti per malattia è il seguente:

- a) trattamento economico fondamentale per i primi sei mesi di assenza;
- b) 90% del trattamento economico fondamentale per i successivi due mesi;
- c) 50% del trattamento economico fondamentale per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio la Regione conserva l'incarico corrispondendo il trattamento economico fondamentale fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione del relativo trattamento economico fondamentale, non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E' applicabile la normativa del decreto 151/2001 sulla tutela della maternità e paternità.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa. In tale caso l'Agenzia Piemonte Lavoro corrisponde, oltre al trattamento di fine rapporto, una indennità pari all'importo del trattamento economico fondamentale spettante per tre mesi di servizio.
- a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale
- quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina
- negli altri casi previsti da leggi statali, da leggi e regolamenti regionali.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del direttore, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'importo del trattamento economico fondamentale spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alla norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 12

Il presente contratto è esente da bollo.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

per la Regione Piemonte
